

**Procedura aperta n. 14/2015 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'ACI
CIG. 6206285466**

CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i quesiti pervenuti da parte di alcuni operatori economici.

QUESITO N. 1

Si chiedono informazioni relative ai sinistri. In particolare, si chiede di voler comunicare le statistiche sinistri contenenti il numero di sinistri suddiviso per anno e per contratto assicurativo.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Si riportano, in allegato, le statistiche dei sinistri, divise per anno e relative alle polizze Multirischi, RC Patrimoniale e Tutela Legale.

QUESITO N. 2

L'articolo 2, lettera n, dello schema di contratto prevede, tra le attività che il broker dovrà espletare, "l'adeguamento delle valutazioni dei beni assicurati sulla base delle stime di mercato secondo le più accreditate metodologie di stima ed in relazione alle specifiche attività svolte dall'ACI".Chiediamo di volerci confermare, per quanto richiesto al punto evidenziato, che i beni assicurati oggetto di adeguamento sono gli autoveicoli dell'Ente.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

L'articolo 2. "Oggetto del contratto" lettera n) con riferimento all'adeguamento delle valutazioni dei beni assicurati, deve intendersi riferito a tutti i beni oggetto delle coperture assicurative dell'Ente.

QUESITO N. 3

L'articolo 3 dello schema di contratto prevede, tra gli obblighi del broker, "l'assistenza legale".Vogliate confermarci che con questa obbligazione si intende che il broker dovrà provvedere alla verifica delle coperture assicurative, alla formulazione di pareri e proposte di miglioramento per ACI nonché all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ACI convenzioni.

RISPOSTA AL QUESITO N.3

Tenuto conto della definizione della attività di intermediazione data dall'art. 106 del D.Lgs 209/2005, nonché della qualificazione giuridica del contratto di brokeraggio, si fa presente che l'affidatario del servizio dovrà svolgere l'assistenza e consulenza legale, come espressamente esplicitato nell'art. 2 dello schema di contratto o comunque contemplato nello stesso, fermo restando quanto richiesto in sede di

formulazione della offerta tecnica (paragrafo 10.1.2, criterio 2, sottocriterio 2.4, Struttura Legale, del disciplinare di gara). Ovviamente è escluso il patrocinio legale.

QUESITO N. 4

L'articolo 10, punto 2, dello schema di contratto prevede che "il broker, in via di anticipazione, procederà al pagamento dei premi assicurativi per importi non superiori al 30% circa dei premi intermediati e per uno scoperto non superiore a trenta giorni. In merito all'anticipo dei premi il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 6399 del 29/12/2014, ha accolto il ricorso avverso il Comune di Forte dei Marmi, che ha visto altresì l'intervento ad adiuvandum dell'AIBA, dove il Comune richiedeva nel Capitolato di gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo "l'impegno del broker ad anticipare i premi in nome e per conto del Comune che rimborserà l'importo entro 30 giorni dalla scadenza". Nella sentenza il CdS giudica "abnorme la clausola, che comporta un'alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio e rileva che il contratto stesso risponde ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento". "Infatti il particolare meccanismo contrattuale ideato dal comune produce il particolare effetto di creare in favore dell'ente una disponibilità di liquidi e di cassa pur in presenza della precedente emissione del mandato di pagamento dell'ente che presuppone, in base alle stringenti regole della contabilità pubblica, il pregresso stanziamento della provvista finanziaria a copertura del relativo impegno di spesa. Assodato che l'onere economico di tale disponibilità grava sul broker, è evidente che l'impegno finanziario che quest'ultimo deve assumere esorbita dai contenuti delle prestazioni relative all'assistenza e consulenza che caratterizzano tale particolare servizio".

Per quanto sopra esposto Vogliate confermarci che non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Si rimanda al documento "Precisazioni".

QUESITO N. 5

L'articolo 10, punto 4, dello schema di contratto stabilisce che "in ordine all'efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Società di Assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'ACI e pertanto il mandato di pagamento effettuato nei confronti del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per dell'ACI stesso". Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, Vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per l'ACI.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

L'articolo 10, punto 4, secondo inciso, dello schema di contratto stabilisce che "il mandato di pagamento effettuato nei confronti del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'ACI". In merito, si fa presente che il mandato di pagamento, nello specifico ordine di bonifico eseguito dall'Istituto cassiere, avrà efficacia liberatoria nei confronti della compagnia di assicurazione.

Infatti, come disciplinato dall'art. 10 comma 1, del contratto, il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati dall'Ente con le Compagnie di assicurazione avverrà tramite il Broker che si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'ACI, nei tempi e nei modi previsti nelle relative polizze. Non è quindi richiesta alcuna anticipazione dei premi a carico del Broker ed, al fine di

garantire all'Automobile Club d'Italia la continuità della copertura assicurativa, sarà cura del broker comunicare, con congruo anticipo, la scadenza e i relativi importi da pagare.

QUESITO N. 6

L'offerta tecnica dovrà essere composta da 30 cartelle formato A4 al massimo 30 righe per pagina, Le chiediamo cortesemente di confermarci che le 30 pagine possono essere stampate sia sul fronte che sul retro;

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

In riferimento al paragrafo n. 5.2 "Busta B Offerta tecnica" si fa presente che l'offerta tecnica dovrà essere composta da circa 30 cartelle formato A4 al massimo 30 righe. Per cartella si intende pagina. Le pagine possono essere stampate sia sul fronte che sul retro ed in tal caso dovranno essere circa 15.

QUESITO N. 7

Con riferimento al sotto criterio 2.1 dell'offerta Tecnica, Le chiediamo cortesemente di specificare se esiste un numero di risorse minimo e massimo entro il quale formulare la proposta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

In riferimento al sotto criterio 2.1 dell'offerta Tecnica, Struttura organizzativa dedicata al servizio -Composizione ed articolazione dello staff- si fa presente che l'Ente non ha inteso indicare un numero minimo e massimo di risorse da destinare allo scopo, fermo restando che la valutazione è fatta sulla base degli elementi indicati dal disciplinare.

Allegati statistiche sinistri

Società AIG

Società UnipolSai pol. Multirischi

Società UnipolSai pol. Tutela legale

SERVIZIO PATRIMONIO E
AFFARI GENERALI
Procedura di gara SS